



# Città di Anzio

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

## *3° U.O. Territorio ed Espropri 4° U.O. Ambiente e Sanità*

### **“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI ANZIO E MODIFICHE”**

#### **Art.1 - Finalità**

Il presente Regolamento viene adottato per le finalità di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/01. A tal fine il regolamento individua criteri di localizzazione finalizzati ad un migliore inserimento degli impianti nel contesto urbano del Comune di Anzio”

#### **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento vengono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) Per stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Vengono intese come stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra ad un manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra.
- b) Per unità di misura e grandezze fisiche quelle definite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
- c) Per obiettivi di qualità: i valori limite del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'onda piana equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
- d) C.e.m.: campo elettromagnetico.
- e) N.O.: Nulla Osta;
- f) Per soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario od altro soggetto interessato all'uso delle frequenze.
- g) Modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

### **ART.3 - Campo d'Applicazione**

- a) Il Regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti:
- nella legge citata
  - nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni
- b) Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi simili ( WI-FI , WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e alle normative attualmente vigenti in materia con riferimento al D.lgvo.1°agosto 2003 n° 259 operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di campi elettromagnetici deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico - sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti seguendo i procedimenti autorizzativi vigenti.
- d) Abrogato
- e) In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera precedente devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
- f) L'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale è soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione.

### **ART. 4 - Valore del campo elettromagnetico**

- a) Gli impianti in oggetto possono essere installati solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
- b) Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
- c) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità alla zona dove ubicato l'impianto da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari, onde evitare che la stessa diventi una discarica.

- d) Il Gestore dovrà garantire all'Amministrazione Comunale l'accesso al sito
- e) Le valutazioni di ordine tecnico previste dal presente Regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni d'ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

#### **ART. 5 - Attività informativa**

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti si impegna a promuovere degli incontri pubblici, aperti alle rappresentanze degli operatori e della società civile, in cui la comunità insediata verrà informata dei lavori della commissione tecnica (i cui compiti sono descritti all'articolo 8, dei risultati dell'attività di monitoraggio sulle sorgenti volta a valutare i limiti espositivi ed ascolterà e valuterà proposte ed indicazioni che potranno essere assunte nell'organizzazione del proprio lavoro.

Il Comune pubblica annualmente sul sito istituzionale i dati relativi ai valori di inquinamento elettromagnetico, rilevati da organismi o operatori abilitati e certificati a tale compito e individuati dall'Ente. I costi del monitoraggio sono a carico delle aziende concessionarie.

#### **ART. 6 - Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti**

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione comunale, la cui assegnazione avviene a titolo oneroso;
- b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro".

#### **ART. 7 - Prescrizioni per la localizzazione**

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco e impianti sportivi, ivi comprese le relative pertinenze, o ad una distanza inferiore a 100 m. dagli stessi, calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno dei siti sopra indicati.

Gli impianti di telefonia mobile esistenti in difformità a quanto sopra specificato (meno di mt. 100), installati sugli immobili di cui al comma precedente, saranno oggetto di eventuale delocalizzazione previo accordo tra le parti (Comune e Gestore telefonico) in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

Sino all'attivazione del nuovo impianto è fatto divieto al gestore di modificare e/o implementare **l'impianto esistente. Nel caso in cui l'impianto da delocalizzare risulti per qualsiasi motivo non attivo**, è fatto divieto al gestore di attivarlo, ferma la procedura di delocalizzazione di cui sopra, da concludersi entro 120 giorni dalla richiesta del Comune e/o del gestore interessato. In fase di procedimento di delocalizzazione il gestore dovrà indicare almeno due siti alternativi tra loro, rispondenti ai criteri del presente regolamento, su cui delocalizzare il proprio impianto, e tra questi il Comune autorizzerà quello che meglio risponde ai criteri di cui al precedente articolo 6.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

#### **ART. 7.1 - Procedure autorizzatorie**

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata, dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure previste dagli artt. 87 e ss. del d.lgs. n. 259/03, nonché dall'art. 35 della legge n. 111/11. Nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia oggetto di vincoli, in specie quelli di cui al d.lgs. n. 42/04, l'esame della domanda per l'installazione e gli effetti di eventuali SCIA o comunicazioni sono subordinati al previo ottenimento del relativo n.o. o autorizzazione”.

#### **ART. 8 – Abrogato**

#### **ART. 9 - Abrogato**

#### **ART. 10 - Sanzioni**

a) In caso di mancata rispetto delle prescrizioni sottoposte dal presente Regolamento verranno applicate dagli uffici preposti e dagli organi di controllo le sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

b) In caso di violazioni o del superamento dei limiti di qualità dei valori del campo elettromagnetico l'Amministrazione richiede l'immediata disattivazione dell'impianto secondo normative di Legge.

#### **ART. 11 – Abrogato**

#### **ART. 12 - Abrogato**

#### **Art.13 - Efficacia.**

Il presente Regolamento dopo l'approvazione prevista dalla legge, entra immediatamente in vigore.